



COMUNE DI GROSSETO

Settore Provveditorato e Controllo di Gestione

ORDINANZA N° 74 del 21/05/ 2009

Oggetto: Ordinanza Stagione Balneare 2009.

IL SINDACO

Visti gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione;

Visti gli articoli 27, 28, del Regolamento di esecuzione;

Considerato che l'art. 822 Codice Civile e gli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione riferiscono che "Fanno parte del demanio marittimo (c.c. 822):

- a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo".

Richiamato l'art. 823 del codice civile che disciplina la disponibilità del demanio pubblico;

Vista l'ordinanza n. 50 del 26/04/2009 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano che disciplina l'esercizio dell'attività balneare e – per i profili su di essa incidenti - della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano che comprende il territorio dei Comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio, Capalbio;

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

Vista la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro" riguardante l'assistenza, l'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15.03.97 n. 59;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 relativo al commercio di vendita al pubblico;

Visto il Dlgs 267/2000 che disciplina le legge in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 10 della Legge 16 marzo 2001 n. 88 “ Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime”;

Visto il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 “norme in materia ambientale”;

Vista la legge n. 296 del 27.12.06 (legge finanziaria) disciplinante l'obbligo di libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia;

Visto la Legge Regionale Toscana del 1 dicembre 1998 n. 88 “ attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Decreto legislativo 112/98”;

Vista la Legge Regionale Toscana del 23 marzo 2000 n. 42 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo;

Vista la Legge della Regione Toscana 4 Febbraio 2003, n° 10 norme in materia di commercio su aree pubbliche;

Vista la D.G.R.T. n. 136 del 02.03.09 relativa alla determinazione del periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari;

Visto il Regolamento sulla gestione del Demanio marittimo approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 15 febbraio 2008 modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 10/07/2008;

Visto il Piano Collettivo di Salvataggio relativo all'anno 2009 predisposto dal Comune di Grosseto riguardante la disciplina dell'intero arenile costiero approvato con D.G.C n. 230 del 28/04/2009;

Ritenuto necessario disciplinare le attività esercitabili durante la stagione balneare lungo il litorale del Comune di Grosseto, sia per le finalità igienico-sanitarie, che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e per una serena fruizione dello stesso;

Considerato che la balneazione è in ogni caso vietata permanentemente per 150 metri a nord della foce del fiume Ombrone e temporaneamente per 50 metri a sud della foce Ombrone, giusta comunicazione di Arpat Dipartimento Provinciale di Grosseto del 12 Maggio 2008;

Considerato che la balneazione è in ogni caso vietata nelle zone del Territorio Comunale adibite a:

- Transito e sosta del naviglio;
- Corridoi di atterraggio opportunamente segnalati.

Tenuto conto che lo stato attuale della linea di riva nei tratti individuati immediatamente a Nord e ad Sud della foce del fiume Ombrone risulta arretrata a seguito del fenomeno di erosione, rispetto ad una cartografia catastale non aggiornata nella quale risultano evidenziati i tratti di area in questione;

Tenuto conto altresì del fatto che la cartografia S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) in possesso di questa Amministrazione Comunale vede coincidere la linea di costa con il limite demaniale marittimo, ma che comunque deve intendersi in essere la riferita esistenza del demanio pubblico marittimo lungo l'intero litorale;

Vista la nota della Capitaneria di Porto di Livorno- Sez. Pesca prot. n. 11417 del 31/03/2005 avente per oggetto .” Delibera G.M. di Grosseto n. 175, adottata nella seduta del 20/03/2003-tratti di spiaggia riservati alla pesca sportiva con canna da riva nel territorio del Comune di Grosseto durante il periodo di balneazione”.

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni Generali

1 – La stagione balneare decorre in via ordinaria dal **1 Maggio al 30 Settembre** di ogni anno.

1.1 Nel periodo di apertura delle strutture balneari, la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre, dovranno funzionare i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate dalle Autorità competenti. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare o successivamente alla sua conclusione, dovrà darne comunicazione all’Autorità Marittima di giurisdizione e al Comune di Grosseto. Il Servizio di Salvataggio dovrà comunque essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi conformemente a quanto indicato nella presente Ordinanza, e nel rispetto delle normative di settore specifiche.

Articolo 2

Prescrizione sull’uso delle spiagge

2 – Sulle spiagge del Comune di Grosseto,

E’ VIETATO

- 2.1 Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall’Amministrazione Comunale, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
- 2.2 Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell’attività balneare, con l’unica eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- 2.3 Lasciare oltre il tramonto del sole sulle spiagge libere ombrelloni, sedie e sdraio, tende ed altre attrezzature comunque denominate;
- 2.4 Occupare con ombrelloni, sdraio, sgabelli, teli, ecc..., nonché mezzi nautici ad eccezione di quelli di soccorso – la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari.
- 2.5 Campeggiare;
- 2.6 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo a motore nell’arenile comunale, ad eccezione:
- 2.7
 - a) dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge purché specificamente autorizzati anche ai fini dell’accesso in area demaniale marittima e nell’intesa che abbiano preventivamente avanzato comunicazione oltre che all’Amministrazione Comunale anche all’Autorità Marittima;
 - b) dei mezzi abilitati al soccorso;
 - c) dei mezzi specificamente autorizzati a qualsiasi titolo.

Il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi

i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;

2.8 Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché pregiudizio all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;

2.9 Condurre e far permanere qualsiasi tipo d'animale, anche se munito di regolare museruola e/ o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, i cani di salvataggio al guinzaglio per verifica brevetto. E' escluso dal divieto il tratto di arenile (ml. 300,00) appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale di Grosseto con Delibera della Giunta Comunale **n. 202 del 21/04/2009** e che risulta indicato con appositi tabellari lungo il litorale, in loc. "Le Marze". In tale tratto di arenile:

- è fatto obbligo ai proprietari di condurre cani al guinzaglio lungo i percorsi da seguire per raggiungere le aree appositamente individuate come idonee alla loro sosta;
- è fatto obbligo ai proprietari dei cani di appostarsi sul tratto di arenile individuato ad una distanza ragionevole da altre analoghe presenze;
- è fatto obbligo ai proprietari dei cani di rimuovere prontamente dal suolo le deiezioni canine e di collocarle chiuse in sacchetti idonei negli appositi contenitori;
- è fatto obbligo ai proprietari di non condurre i cani fuori dall'area regolamentata;
- è fatto obbligo ai proprietari di controllare e accudire i propri cani, ponendo particolare attenzione a condurli e custodirli al guinzaglio onde consentire una pacifica convivenza tra i presenti;
- è fatto divieto di condurre nei tratti di arenile appositamente individuati per cani, animali affetti da patologie di possibile trasmissione canina e umana /o scarsamente socievoli e aggressivi e che pertanto possono recare pregiudizio alla salute e a una serena convivenza;
- è fatto obbligo ai proprietari dei cani di garantire ai medesimi durante il periodo di sosta nell'area, un apposito spazio ombreggiato dotato di un adeguato recipiente con acqua;
- è fatto obbligo ai proprietari dei cani e a tutti i frequentatori dell'area di rimuovere dall'arenile occupato tutte le attrezzature utilizzate per il soggiorno, ponendo particolare attenzione a collocare negli appositi contenitori i rifiuti prodotti durante la sosta.

Il mancato rispetto di una delle condizioni sopra richiamate determinerà l'allontanamento dei trasgressori dall'arenile segnalato ad opera degli agenti della Polizia Municipale, dell'Autorità Marittima e/o da qualsiasi altro Corpo avente titolo ed eventualmente disponibile in zona che provvederà inoltre alla verifica del tatuaggio e del libretto delle vaccinazioni di cui i proprietari dei cani dovranno esserne muniti.

Ai trasgressori delle sopra citate disposizioni, e coloro che comunque contravvengano alle vigenti normative in materia, verranno applicate le sanzioni previste.

In ordine alla citata area l'Amministrazione Comunale, anche nel corso della presente stagione balneare, si riserva di adottare provvedimenti modificativi anche regolamentari della presente.

2.10 Tenere il volume di radio, juke - box, mangianastri e in genere apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica.

2.11 Esercitare attività quali commercio in forma fissa o itinerante, pubblica, attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, di sci nautico, ecc., organizzare manifestazioni

nautiche o spettacoli pirotecnici, il tutto senza preventiva autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti.

- 2.12 Gettare a mare o sull'arenile, rifiuti di qualsiasi genere, compresi quelli derivanti dall'attività di pesca.
- 2.13 Accendere fuochi.
- 2.14 Distendere o tingeggiare reti da pesca.
- 2.15 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti.
- 2.16 Effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che sullo specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini o di altro materiale;
- 2.17 Posizionare ombrelloni, sdraio e teli da mare nell'area immediatamente contigua alla perimetrazione delle concessioni demaniali in essere, per una distanza di mt. 1,50 dal limite delle stesse, al fine di realizzare lungo le verticali in questione tratti pedonali di accesso al mare. Tale divieto deriva dalla necessità di realizzare nelle tratte in questione, vie di sicurezza e di libero accesso al mare che consentano una migliore fruibilità pubblica delle traverse, oltre a garantire un più rapido intervento in caso di emergenza. Resta inteso che le Autorità preposte alla vigilanza dovranno operare controlli finalizzati al rispetto del presente divieto.

Articolo 3

Disciplina delle aree in concessione

3 Disciplina generale degli arenili:

3.1 Le strutture sono aperte al pubblico almeno dalle ore 8:00 alle ore 20:00, fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dalle competenti Autorità. Qualora i concessionari intendano organizzare feste, cene od altro (con o senza l'utilizzo di musica), a carattere straordinario, queste potranno essere svolte solo successivamente all'ottenimento di specifica autorizzazione da parte delle Autorità preposte.

3.2 Il servizio di salvataggio ed assistenza ai bagnanti dovrà essere attivato tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 a decorrere dal 13 Giugno 2009 fino al 13 Settembre 2009 compresi. Il servizio in questione dovrà rispettare l'Ordinanza sulla sicurezza balneare n. 50 del 26/04/09 emessa dal Ministero dei Trasporti – Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano. Il servizio di salvataggio ed assistenza ai bagnanti è assicurato da un sistema di torrette di avvistamento poste lungo l'arenile, prospiciente gli stabilimenti balneari, oggetto di specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

Nel periodo intercorrente dalla vigenza della stagionalità balneare all'entrata in vigore del Piano di Salvataggio Collettivo, ciascun titolare di concessione demaniale marittima è tenuto a farsi carico della copertura del servizio di vigilanza a mare nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente. Resta inteso che conformemente alla D.G.R.T. n. 136 del 02.03.09 prima e/o dopo il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari, il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate.

I servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, bagnini e pattini, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti, tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell'area di concessione in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e pattini di salvataggio.

Dal 1° Maggio all'entrata in vigore del Piano Collettivo di Salvataggio, anche se esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio, sono obbligatori durante i festivi e nelle

giornate di sabato e domenica. Nell'ambito della citata approvazione del Piano Collettivo di Salvataggio relativo alla sola stagione balneare 2009, è consentito l'allestimento di strutture stagionali che meglio soddisfino le esigenze di pubblico servizio, migliorando così l'offerta turistica e garantendo, attraverso un miglioramento delle offerte relative a punti di primo soccorso, punti dove collocare distribuzione di acqua, rimessa attrezzi legati alla tutela collettiva e servizi igienici, un migliore servizio di tutela pubblica e di salvataggio a mare. Resta intesa la possibilità di consentire l'allestimento delle citate strutture stagionali di cui sopra per la sola stagione balneare 2009 a seguito di specifica domanda da parte degli interessati all'Amministrazione Comunale.

3.3 I concessionari di strutture balneari dovranno:

- Assicurare, anche a norma della legge 296 del 27.12.06 comma 251 lettera e), il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare e attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera o la battigia qualora non sia possibile accedere alle predette zone attraverso passaggi pubblici, liberi ed agevolmente praticabili. Chi si avvale di tale possibilità, d'altra parte, non deve intrattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste;
- Esporre in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza, con relativa tabella redatta in plurilingue indicante la tabella dei prezzi praticati per i servizi offerti, in ottemperanza alla Legge Regionale Toscana 23 marzo 2000 n. 42;

- 3.3.1 Il concessionario dovrà curare una perfetta manutenzione delle aree in concessione. I materiali di risulta dovranno essere smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 3.3.2 Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e nel rispetto della Legge Regionale Toscana n. 42 del 23/03/2000, le distanze fra i paletti degli ombrelloni dovrà essere: metri 3 tra le file e metri 2,50 fra gli ombrelloni della stessa fila;
- 3.3.3 Le zone concesse dovranno essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare;
- 3.3.4 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap con le predisposizioni di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al competente ufficio dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

4

ltre a quanto previsto dal precedente articolo 1 punto 1, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, dovranno ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità;

4.1

Ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due;

- 4.2 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;
- 4.3 E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- 4.4 I servizi igienici per disabili, di cui alla legge 104/92, dovranno essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
- 4.5 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per le altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari dovranno controllare le installazioni, prima della chiusura serale per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- 4.6 A parziale deroga del disposto dell'art. 2.7 possono essere autorizzati, compatibilmente con le generali esigenze di sicurezza e destinazione degli spazi interessati, i campi da pallanuoto che non realizzino occupazione permanente degli specchi d'acqua .
- 4.7 Con le stesse modalità, già specificate al punto 4.6 possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole.

Articolo 5

Discipline del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

- 5.1 Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma itinerante.
- 5.2 La disciplina relativa al commercio su aree pubbliche, compresa quella di cui al punto precedente, è contenuta nel Dlgs **31 marzo 1998, n° 114 art.30 comma 5**, e nella Legge della Regione Toscana **4 Febbraio 2003 n° 10**, nel Piano Comunale per l'esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche e loro successive modifiche ed integrazioni.
- 5.3 L'esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime è soggetto al rilascio della relativa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e delle altre Autorità competenti. Le modalità di accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività, sono disciplinate dalla competente Autorità Comunale.

Articolo 6

Disciplina della pesca sportiva con canna da riva durante il periodo di balneazione

Con delibera Giunta Municipale n. 175 del 20/03/2003 l'Amministrazione Comunale ha inteso destinare l'uso di una porzione di arenile demaniale marittimo alla pesca sportiva da riva con canna, durante il periodo di balneazione nelle porzioni di arenile individuate in **Località Le Marze** per metri 200, - **Località Bocca d'Ombone** – lato Marina di Alberese per circa metri 200 e lato Marina di Grosseto per metri 1000, secondo le modalità stabilite nei seguenti articoli del disciplinare:

NORME GENERALI

6.1

L'Esercizio della pesca sportiva con canna da riva è consentito, in deroga all'ordinanza nella quale è individuato il periodo di balneazione (1 Maggio-30 Settembre) esclusivamente nelle porzioni di arenile individuate e segnalate dalla delibera Giunta Municipale n.175 del 20/03/2003.

6.2

L'esercizio della pesca sportiva con canna da riva è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia e con le limitazioni di cui all'art.3 .

LIMITAZIONI

6.3

- a. Nel tratto di arenile in questione è fatto divieto di balneazione;
- b. Ad ogni singolo pescatore è consentito l'uso di massimo due canne con o senza mulinello ed armate al massimo con tre ami;

- c. Ogni singolo pescatore dovrà posizionare le canne verticalmente, anche con l'ausilio di appositi supporti, collocarle ad una distanza massima di 5 metri l'una dall'altra ed almeno 5 metri dalla battigia, al fine di non intralciare il normale transito dei passanti;
- d. La distanza minima tra un pescatore e l'altro, salvo diverso accordo, dovrà essere di almeno 15 metri;
- e. Le operazioni di lancio e di recupero dovranno essere effettuate in assenza di persone in transito;
- f. E' sempre vietato effettuare il lancio con la tecnica "pendolare";
- g. Ogni pescatore dovrà posizionare le attrezzature complementari garantendo uno spazio libero di almeno 5 metri dalla battigia.

NORME COMPORTAMENTALI

6.4

E' vietato abbandonare qualsiasi rifiuto o materiale sull'arenile: Sarà cura del singolo pescatore lasciare pulita la postazione di pesca (tratto compreso tra le due canne e una distanza di metri 7,5 per lato delle stesse);

6.5.

L'eventuale presenza di rifiuti o materiali vari in stato di abbandono in prossimità della postazione di pesca sarà attribuita all'occupante della posta e sottoposta a sanzione.

VIGILANZA –CONTROLLO

6.6

La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare sono esercitate dagli organi di Polizia Municipale, dal personale della Capitaneria di Porto, da tutti gli appartenenti alle Forze d'Ordine oltre che dai soggetti indicati dalla normativa Vigente.

SANZIONI

6.7

I contravventori saranno sanzionati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento al rispetto delle Ordinanze emanate dalle autorità competenti in materia di Gestione del Demanio Marittimo.

NORME FINALI

6.8

Per quanto non espressamente contenuto nel presente disciplinare, valgono le norme generali per l'esercizio della pesca sportiva disciplinato dalla L. 14/07/1965 n. 963 e relativo Regolamento di attuazione previsto dal DPR 02/10/1968 n. 1639.

Articolo7

Orario di apertura e chiusura dei "Punti di ristoro ubicati sull'arenile"

7.1 L'esercizio delle attività dei "Punti di ristoro" è disciplinato dalla Legge Regionale 7 Febbraio 2005 n. 28. L'orario per l'esercizio di tali attività viene determinato secondo le rispettive tipologie, come segue:

- Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (Ristorazione) ubicato in Loc. Fiumara-arenile- apertura con orario di svolgimento ricompreso dalle ore 7.00 alle ore 01.00;

- Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (Bar) apertura con orario di svolgimento ricompreso dalle 7.00 alle ore 24.00.

Articolo 8

Corridoi di atterraggio

- 8.1 Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi di atterraggio, sia adiacente ad arenili in concessione che liberi, devono essere presentate all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Grosseto entro e non oltre **il 15 Giugno di ciascun anno**. Tali domande da presentarsi in bollo, dovranno essere corredate da un'ulteriore marca da bollo e dalla ricevuta di pagamento delle spese istruttorie pari ad €28,00 e dalla planimetria della zona, da produrre in doppia copia, dove si intende posizionare il corridoio.
L'Amministrazione Comunale si riserva di esaminare tali istanze nell'ottica di consentire per quanto possibile l'esercizio di un'attività nautica diportistica compatibile con i principi di governo del territorio, di salvaguardia e sicurezza delle attività balneari.
- 8.2 Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione di natanti.
 - 8.2.1 Le imprese in possesso di idonea autorizzazione potranno, singolarmente o in concorso con altri, delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di atterraggio per unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. Di seguito più imprese esercenti sulla stessa spiaggia dovranno usufruire di un unico corridoio".
 - 8.2.2. Il numero di corridoi sarà comunque stabilito in funzione dell'ampiezza del fronte spiaggia e non potrà – in ogni caso – superare i tre. Ai fini della realizzazione dell'ampiezza del/dei corridoi valgono le prescrizioni di cui al precedente 8.2.1.

Articolo 9

Aree in concessione per stabilimenti balneari

- 9.1 I concessionari di stabilimenti balneari che intendano operare la locazione nell'ambito della concessione devono attenersi – senza che sia necessaria apposita autorizzazione nel titolo concessorio – alle prescrizioni di cui al precedente punto 8.2.
- 9.2 I concessionari possono comunque istituire corridoi di atterraggio ai fini della sicurezza dei bagnanti e delle stesse unità da diporto, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- 9.3 In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e potranno allargarsi verso il largo.

Articolo 10

Disposizioni finali

10 La presente Ordinanza dovrà essere esposta, a cura dei concessionari in un luogo idoneo, tale da essere, il più possibile visibile agli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Il Comando di Polizia Municipale, le Forze dell'ordine e il personale militare del Corpo della Capitaneria di Porto, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati del controllo dell'osservanza del presente provvedimento, che sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza Sindacale n. **67/2007**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito

comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 2 comma del Codice della Navigazione.

Si ricorda, inoltre, che i contravventori di cui al disposto degli artt. 42, 68, 80, 96, 107, 115 della Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 sono altresì soggetti alle azioni amministrative previste dalla legge regionale stessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo di questa Amministrazione Comunale, e notificata a:

- Questura di Grosseto, P.zza Giovanni Palatucci 1, 58100 Grosseto.
- Comando Provinciale Carabinieri di Grosseto, via Ferrucci 32, 58100 Grosseto.
- Circomare Porto Santo Stefano, via Civinini 2, 58019 Porto Santo Stefano (Gr).
- Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto, Porto Turistico 16, 58046 Marina di Grosseto.
- Delegazione di Spiaggia di Talamone, via Marina,3, Talamone.
- Polizia Municipale di Grosseto, P.zza la Marmora 1, 58100 Grosseto.

Grosseto, lì

IL SINDACO
(Emilio BONIFAZI)